



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

Via L. Manara, 7 - 27051 Cava Manara (PV) - Tel. 0382/5575 - Fax 0382/554110 - Partita IVA 00467120184
e-mail info@comune.cavamanara.pv.it - URL www.comune.cavamanara.pv.it
POSTA CERTIFICATA: protocollo@cert.comune.cavamanara.pv.it

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E PER L'ACCESSO ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 30 novembre 2011

INDICE

	Pag.
TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto del regolamento	1
Art. 2 - Definizioni	1
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	1
Art. 4 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani	2
Art. 5 - Rifiuti urbani rientranti nella disciplina regolamentare	2
Art. 6 - Rifiuti esclusi dalla disciplina regolamentare	2
TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	2
Art. 7 - Obiettivi e azioni della raccolta differenziata	2
Art. 8 - Modalità di svolgimento della raccolta dei rifiuti	2
Art. 9 - Norme generali per la raccolta porta a porta	3
Art. 10 - Norme per la raccolta della frazione umida	3
Art. 11 - Norme per la raccolta della frazione secca riciclabile e non	3
Art. 12 - Norme per il conferimento della frazione verde	3
Art. 13 - Controllo del conferimento dei rifiuti	3
Art. 14 - Norme per i cittadini non dimoranti e per gli ambulanti	3
TITOLO 3 - PULIZIA DEI LUOGHI PUBBLICI	3
Art. 15 - Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	3
Art. 16 - Pulizia delle aree occupate dagli esercizi pubblici	3
Art. 17 - Utilizzo dei cestini portarifiuti	3
Art. 18 - Pulizia delle aree private	3
Art. 19 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	3
Art. 20 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	3
Art. 21 - Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	3
Art. 22 - Attività di carico e scarico di merci e materiali	3
Art. 23 - Pozzetti stradali e fontane	3
Art. 24 - Conduzione di animali	3
Art. 25 - Cantieri edili	4
Art. 26 - Veicoli a motore, rimorchi e simili	4
Art. 27 - Attività di volantinaggio	4
TITOLO 4 - UTILIZZO DELLA PIAZZOLA COMUNALE	4
Art. 28 - Definizione e finalità	4
Art. 29 - Caratteristiche della piazzola ecologica	4
Art. 30 - Accesso alla piazzola	4
Art. 31 - Obblighi degli utenti	4
Art. 32 - Personale di sorveglianza	4
Art. 33 - Orari di apertura	4
Art. 34 - Informazione agli utenti e responsabilità	4
Art. 35 - Divieti	4
Art. 36 - Controlli	4
TITOLO 5 - VIGILANZA E SANZIONI	4
Art. 37 - Controlli e vigilanza. Sanzioni	4
Art. 38 - Norme applicabili ed entrata in vigore	4

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la raccolta dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, anche presso la piazzola ecologica comunale e stabilisce le disposizioni per assicurare la corretta esecuzione dei servizi connessi.
2. Il presente regolamento stabilisce in particolare le norme comportamentali cui si devono attenere i cittadini e gli utenti del servizio, con il dichiarato scopo di contribuire fattivamente alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D. Lgs. n.152/2006, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - c) **detentore**: il soggetto che detiene il rifiuto;
 - d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
 - e) **raccolta**: l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
 - g) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n.152/2006;
 - h) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs. n.152/2006;
 - i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
 - j) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n.152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
 - k) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
 - l) **sottoprodotto**: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo;
 - m) **frazione umida**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
 - n) **frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
 - o) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
 - p) **gestore del servizio**: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti;
 - q) **spazzamento delle strade**: raccolta dei rifiuti su strada.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono **RIFIUTI URBANI**
 - a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente distinti in:

- I) **Frazione organica** (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a **titolo esemplificativo** essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo e di molluschi, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- II) **Frazione secca recuperabile**: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
- III) **Frazione secca residua**: i rifiuti non recuperabili, (carta plastificata, cassette audio e video, rullini, giocattoli, borse e calzature, indumenti e stracci, pannolini) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
- IV) **Rifiuti potenzialmente pericolosi**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- V) **Rifiuti ingombranti**: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria.
- b) i **rifiuti non pericolosi**, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i **rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade**;
- d) i **rifiuti vegetali provenienti** da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) i **rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni**, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.
3. Sono **RIFIUTI SPECIALI**:
- a) i rifiuti da **attività agricole e agro-industriali**;
- b) i rifiuti derivanti dalle **attività di demolizione**, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D. Lgs. n.152/2006;
- c) i rifiuti da **lavorazioni industriali e artigianali** fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n.152/2006;
- d) i rifiuti da **attività commerciali** e di servizio;
- e) i rifiuti derivanti dalla attività di depurazione delle acque reflue (fanghi);
- f) i rifiuti derivanti da **attività sanitarie**;
- g) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- h) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- i) il combustibile derivato da rifiuti;
- j) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n.152/2006 sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Art. 4 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1. Sono da intendersi **assimilati ai rifiuti urbani** i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione - costituiti da manufatti e materiali - secondo i criteri qualitativi e quantitativi che seguono:
- a) i rifiuti derivanti dalle attività di ufficio, magazzino, reparti di spedizione, attività accessorie, cucine e mense interne, di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione dei rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152;
- b) i rifiuti il cui smaltimento non determini, in ogni caso, la formazione di emissioni ed effluenti o effetti che comportino maggior pericolo per la salute delle persone e dell'ambiente rispetto ai rifiuti urbani;
2. Ai fini dell'assimilazione di tali rifiuti a rifiuti urbani, inoltre, sono poste delle condizioni di conferimento che consentano una gestione privilegiata proprio dei rifiuti da imballaggio, ed in particolare sono fissate le seguenti prescrizioni:
- a) gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità sono assimilati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento per la raccolta differenziata;
- b) i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sono assimilati solo se risultano sottoposti alle operazioni di lavaggio e bonifica secondo le indicazioni riportate dalla legislazione vigente;
- c) le potature di alberi e arbusti, gli sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, sono assimilati solo qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Ad eccezione di quanto indicato e in deroga ai criteri quantitativi succitati, possono essere sempre considerati urbani i rifiuti derivanti da operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.
3. Sono **assimilati ai rifiuti urbani**, senza necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:
- a) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- b) servizi scolastici e loro pertinenze;
- c) attività professionali, limitatamente ai rifiuti ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.
4. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, ai sensi dell'art.195, comma 2e, del D. Lgs. n.152/06.
5. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) auto smaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
6. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 del D. Lgs. n.152/2006 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Art. 5 - Rifiuti urbani rientranti nella disciplina regolamentare

1. Il presente regolamento prevede l'organizzazione e la disciplina dei servizi di raccolta e di trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti:
- a) Rifiuti urbani indifferenziati;
- b) Rifiuti urbani differenziati da avviare al recupero nelle seguenti tipologie:
- i) carta;
- ii) cartone;
- iii) plastica;
- iv) vetro e alluminio;
- v) verde e ramaglie;
- c) Rifiuti ingombranti differenziati suddivisi nelle seguenti categorie:
- i) legno;
- ii) materiali ferrosi;
- iii) apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE);
- iv) altri ingombranti non rientranti nelle categorie di cui sopra: materassi, imbottiture di mobili, finestre e porte in PVC, ecc..
- d) Rifiuti urbani pericolosi (RUP), suddivisi nelle seguenti categorie:
- i) batterie esauste;
- ii) pile;
- iii) neon;
- iv) medicinali scaduti;
- v) altre tipologie, così come definite nel catalogo europeo (quali a titolo esemplificativo i pesticidi, i veicoli fuori uso abbandonati su aree pubbliche, vernici, inchiostri, prodotti fotochimici).
2. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente è posto l'assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi (RUP) nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti domestici ed assimilati.

Art. 6 - Rifiuti esclusi dalla disciplina regolamentare

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non trova applicazione con riferimento ai seguenti rifiuti:
- a) alle emissioni costituite dagli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- c) ai rifiuti radioattivi;
- d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- e) alle carogne e ai rifiuti agricoli quali materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;
- f) alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione;
- g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui;
- h) al materiale litoido estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici e alvei;
- i) ai materiali esplosivi in disuso;
- j) ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 7 - Obiettivi e azioni della raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata persegue l'obiettivo ultimo di ridurre la produzione dei rifiuti, attraverso azioni volte:
- a) a coinvolgere e sensibilizzare le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale del servizio medesimo;
- b) a promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere;
- c) al rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- d) all'attuazione dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".

Art. 8 - Modalità di svolgimento della raccolta dei rifiuti

1. Il comune di Cava Manara effettua il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con le seguenti modalità:
- a) raccolta porta a porta, anche a chiamata;
- b) raccolta mediante contenitori posti sul territorio comunale (solo per il verde);
- c) gestione del centro comunale di raccolta.

Art. 9 - Norme generali per la raccolta porta a porta

1. Con la raccolta porta a porta, il Comune provvede al ritiro dei rifiuti previa separazione da parte degli utenti della frazione umida da quella secca.
2. Nei contenitori destinati ai rifiuti dovrà essere inserita **esclusivamente** la tipologia di rifiuto previsto, essendo espressamente vietata la commistione di diverse tipologie di rifiuto.
3. I contenitori necessari per tale raccolta, saranno assegnati alle utenze *una tantum*, a cura e spese del Comune. I contenitori successivi dovranno, invece, esse acquistati a cura e spese dell'utenza.
4. Il servizio sarà effettuato nei giorni e nelle ore fissate dall'amministrazione, secondo un calendario distribuito a ciascun utente.
5. Il calendario della raccolta, previa opportuna e tempestiva informativa ai cittadini, potrà essere diversificato sia in relazione alle stagioni, sia in relazione a specifiche esigenze e/o contingenze.
6. I contenitori dei rifiuti, nei giorni dedicati alla raccolta, devono essere posti presso l'ingresso delle abitazioni e/o attività, nelle giornate e nelle fasce orarie prefissate, direttamente su suolo stradale.

Art. 10 - Norme per la raccolta della frazione umida

1. Sono interessate al servizio di raccolta della frazione umida, tutte le utenze presenti sul territorio comunale.
2. I rifiuti devono essere raccolti negli appositi sacchetti di materiale biodegradabile; i sacchetti, ben chiusi, devono, poi, essere posti negli appositi contenitori per la successiva raccolta nei giorni stabiliti.

Art. 11 - Norme per la raccolta della frazione secca riciclabile e non.

1. Sono interessate al servizio di raccolta della frazione secca, tutte le utenze presenti sul territorio comunale.
2. La **plastica** deve essere raccolta e conferita in sacchi trasparenti ben chiusi.
3. La **carta** deve essere raccolta e conferita ben legata insieme oppure posta in buste di carta o in contenitori di cartone.
4. Il **vetro e la banda stagnata** devono essere raccolti e conferiti in appositi contenitori.
5. La **frazione secca non riciclabile** o indifferenziata deve essere raccolta e conferita in sacchi ben chiusi.

Art. 12 - Norme per il conferimento della frazione verde

1. La frazione verde deve essere obbligatoriamente conferita presso i contenitori posti in varie zone del territorio comunale.
2. Il conferimento ai predetti contenitori potrà essere effettuato solo dai privati cittadini, con l'esclusione degli operatori economici del settore.
3. I rifiuti vanno inseriti nei contenitori tali e quali, senza involucri e/o contenitori di sorta.
4. L'inserimento deve avvenire senza spargimenti dei rifiuti nell'area circostante il contenitore in modo da lasciare pulita la predetta area.
5. Nei pressi dei contenitori del verde è severamente vietato depositare qualunque tipo di rifiuto.

Art. 13 - Controllo del conferimento dei rifiuti

1. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni relative alle modalità di conferimento dei rifiuti previste dal presente regolamento, non si procederà alla raccolta del rifiuto:
 - a) quando questo sia di tipologia diversa da quella prevista;
 - b) quando il contenuto del bidone o del sacco sia difforme da quanto previsto dal precedente articolo 9, comma 2
2. L'amministrazione potrà stabilire brevi periodi di sperimentazione, durante i quali, pur procedendo al ritiro del rifiuto, si provvederà ad avvertire l'utente dell'errore commesso.
3. L'amministrazione si riserva di effettuare, in contraddittorio con l'utente, anche dei controlli a campione, all'interno dei contenitori dei rifiuti.

Art. 14 - Norme per i cittadini non dimoranti e per gli ambulanti

1. Ai cittadini che non risiedono o non dimorano stabilmente sul territorio comunale sarà fornito lo stesso materiale fornito ai cittadini residenti stabilmente.
2. Gli ambulanti, invece, provvederanno in proprio ad acquistare i sacchi necessari allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante il periodo di permanenza.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno gli stessi obblighi dei cittadini residenti per quanto riguarda lo svolgimento della raccolta differenziata e del rispetto dei calendari di raccolta e sono soggetti alle medesime sanzioni.
4. I cittadini che lasciano il territorio prima del giorno stabilito per il passaggio, potranno conferire i rifiuti presso il centro di raccolta comunale.
5. Gli ambulanti lasceranno i sacchi nello spazio di sosta concesso per l'esercizio, sarà cura del servizio il recupero dei sacchi pieni.

TITOLO 3 - PULIZIA DEI LUOGHI PUBBLICI**Art. 15 - Pulizia delle strade e delle aree pubbliche**

1. La pulizia delle strade e delle aree pubbliche sono di esclusiva competenza del Comune che vi provvederà con le proprie risorse.
2. Allo scopo di collaborare con la buona riuscita del servizio, le aree destinate alla pulizia, nei giorni e nelle ore previste, dovranno essere lasciate sgombre dagli automezzi di qualunque genere.
3. Il Comune curerà l'apposizione di segnaletica per avvertire i cittadini dell'effettuazione del servizio e della conseguente necessità di lasciare sgombra l'area interessata.

Art. 16 - Pulizia delle aree occupate dagli esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili possano risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Art. 17 - Utilizzo dei cestini portarifiuti

1. È vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico; ove occorra, è obbligatorio utilizzare gli appositi cestini portarifiuti posti sul territorio comunale.
2. Nei predetti cestini vanno inseriti esclusivamente i rifiuti prodotti in via occasionale.
3. È vietato utilizzare i cestini per gettarvi i rifiuti prodotti stabilmente dalle utenze.

Art. 18 - Pulizia delle aree private

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private di uso pubblico e non, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.
2. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
3. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno.

Art. 19 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre ed esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.
3. I commercianti devono:
 - a) conferire al servizio le frazioni dei rifiuti differenziabili quali ad esempio le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro;
 - b) accumulare ordinatamente i rifiuti non differenziabili in appositi sacchi e/o contenitori, messi a disposizione dal Comune.

Art. 20 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, opportunamente differenziati e posti in sacchi e/o contenitori forniti dal Comune.

Art. 21 - Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative nell'ambito delle quali sia prevedibile la produzione di rifiuti (feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.) su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e le superfici che vengono utilizzate.
2. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l'istituzione del servizio nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio del funzionario responsabile dell'ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti.
3. Il Comune metterà a disposizione degli organizzatori delle manifestazioni, sacchi e/o contenitori, nei quali devono essere posti i rifiuti prodotti, opportunamente differenziati; a manifestazione terminata, gli organizzatori devono provvedere:
 - a) alla pulizia dell'area;
 - b) a porre nei sacchi e/o nei contenitori i rifiuti differenziati;
 - c) a sistemare ordinatamente i sacchi e/o i contenitori in una zona dell'area utilizzata.
4. L'area deve risultare libera e pulita entro sei ore dal termine della manifestazione e, comunque, entro le sette del mattino successivo.

Art. 22 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Art. 23 - Pozzetti stradali e fontane

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

Art. 24 - Condizione di animali

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.
3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire in particolare la pulizia dei giardini dalla deiezioni animali.

Art. 25 - Cantieri edili

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere o per il passaggio di mezzi ad esso collegati.

Art. 26 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. È vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico, con spese a carico del proprietario.

Art. 27 - Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
 - c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - d) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico del committente della distribuzione del materiale.

TITOLO 4 - UTILIZZO DELLA PIAZZOLA COMUNALE**Art. 28 - Definizione e finalità**

1. La piazzola ecologica è un'area attrezzata, di proprietà comunale, destinata ad ammassare, stoccare e cedere a terzi autorizzati le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il conferimento dei rifiuti presso la piattaforma avviene, di norma, direttamente da parte dei cittadini produttori degli stessi. Particolari frazioni di rifiuti possono essere conferite alla piattaforma o dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati o dall'amministrazione comunale, per particolari esigenze.
3. Il Comune definisce con le norme di questo titolo le modalità di gestione e di accesso alla piattaforma.
4. La piazzola ecologica è sita in via Pascoli.

Art. 29 - Caratteristiche della piazzola ecologica

1. La piazzola ecologica è costituita da un'area, dotata dei contenitori relativi ai seguenti rifiuti:
 - a) ingombranti;
 - b) carta;
 - c) plastica;
 - d) vetro;
 - e) metalli ferrosi;
 - f) R.A.E.E. (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 - g) terra di spazzamento;
 - h) olii minerali;
 - i) olii vegetali;
 - j) legno;
 - k) vegetali (verde e sfalci);
 - l) pile e batterie;
 - m) accumulatori auto;
 - n) abbigliamento;
 - o) cartucce e toner.
2. La piazzola è anche punto di raccolta degli imballaggi dei prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura.

Art. 30 - Accesso alla piazzola

1. I rifiuti possono essere conferiti solo da privati cittadini residenti nel territorio comunale o proprietari di immobili nel Comune e iscritti a ruolo T.A.R.S.U.
2. Non possono invece essere conferiti dagli operatori economici, che devono provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti con la loro attività attraverso accordi diretti con ditte autorizzate, in base alle norme in vigore.
3. I produttori dei rifiuti costituiti da imballaggi dei prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura potranno utilizzare la piazzola come centro di raccolta dei predetti rifiuti, nei modi e nei termini concordati con il gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di tali rifiuti.

Art. 31 - Obblighi degli utenti

1. Gli utenti della piazzola devono operare nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) i rifiuti ammessi devono essere conferiti direttamente dagli utenti, in modo autonomo, secondo le indicazioni del personale di custodia e dei cartelli opportunamente posizionati;
 - b) mantenere, nel corso delle operazioni di conferimento, un comportamento tale da non creare danno a sé o ad altre persone e cose presenti nell'area della piazzola ecologica;
 - c) conferire i rifiuti suddivisi per tipologie, diversificando i materiali a partire dal carico dei mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico;
 - d) non introdurre nei contenitori, assieme ai rifiuti, anche i recipienti per il trasporto;
 - e) soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento;
 - f) non toccare in alcun modo i rifiuti già conferiti;
 - g) non abbandonare rifiuti nell'area esterna alla piazzola ecologica e fuori dagli specifici contenitori;
 - h) esibire i documenti di riconoscimento e/o eventuali autorizzazioni rilasciate dagli uffici comunali, se richiesti dal personale di custodia.

Art. 32 - Personale di sorveglianza

1. Spettano esclusivamente al personale addetto alla piazzola i seguenti compiti:
 - a) aprire e chiudere il cancello di accesso;
 - b) informare gli utenti sulle modalità di conferimento e di individuazione dei contenitori nei quali riporre i rifiuti;
 - c) controllare che le tipologie e le quantità dei rifiuti conferiti rispettino quanto previsto dal presente regolamento;
 - d) assistere gli utenti, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, nell'operazione di collocamento nei contenitori specifici;
 - e) respingere i rifiuti non idonei al conferimento;
 - f) controllare che gli utenti siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla piazzola, anche attraverso la verifica dell'identità e, in particolare, che non avvengano conferimenti da utenze produttive;
 - g) sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, attrezzature, contenitori e a quant'altro presente all'interno dell'area della piazzola;
 - h) segnalare tempestivamente la necessità di provvedere allo svuotamento dei contenitori;
 - i) segnalare ogni violazione del presente regolamento e ogni anomalia rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o alla organizzazione e funzionalità del servizio.
 - j) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale dell'isola ecologica;
 - k) gettare i rifiuti negli appositi contenitori.

Art. 33 - Orari di apertura

1. Gli orari di apertura al pubblico della piazzola sono determinati dal Comune che ne dà avviso con un apposito cartello posto sul cancello di ingresso.
2. L'accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie programmate su disposizione dell'amministrazione comunale.
3. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio comunale o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del responsabile comunale del servizio.

Art. 34 - Informazione agli utenti e responsabilità

1. Al fine di una corretta e precisa informazione degli utenti un estratto del presente regolamento sarà posto in un luogo ben visibile da parte di tutti gli utenti.
2. Con specifici cartelli saranno anche rese note sia le norme relative alla sicurezza sia le sanzioni da applicare in caso di comportamenti non conformi.
3. Gli utenti sono direttamente responsabili di eventuali incidenti dovuti al mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento o delle indicazioni del personale di sorveglianza, sollevando il Comune e il gestore della piazzola da ogni responsabilità.
4. A tutela delle persone e dell'ambiente, per quanto non espressamente dichiarato nel presente regolamento, valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

Art. 35 - Divieti

1. Presso la piazzola ecologica comunale è severamente vietato:
 - a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
 - b) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nell'elenco dei rifiuti ammessi;
 - c) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente;
 - d) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere e asportarli;
 - e) scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione della piazzola.

Art. 36 - Controlli

1. Le attività di controllo in materia avvengono:
 - a) su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - b) su richiesta da parte del responsabile del servizio;
 - c) su diretta iniziativa dell'ufficio di polizia locale.
2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di polizia, del contenuto di sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento.
3. L'amministrazione potrà avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo della piazzola qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

TITOLO 5 - VIGILANZA E SANZIONI**Art. 37 - Controlli e vigilanza. Sanzioni**

1. La vigilanza sul rispetto del presente è affidata agli agenti della polizia locale.
2. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D. lgs 152/06 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, con le modalità e nelle forme previste dalla legge n.689/81, le sanzioni amministrative stabilite con apposito atto della giunta comunale.
3. Con lo stesso atto di cui al comma precedente, la giunta fisserà eventuale periodi transitori di sperimentazione.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

Art. 38 - Norme applicabili ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge nazionale e regionali in materia, nonché altre disposizioni regolamentari per quanto compatibili.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione. A decorrere da tale data cesserà di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con la presente disciplina.